

A

n. 327/04 Reg. App.

CORTE DI APPELLO DI MILANO2[^] sezione penale

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Nel processo penale contro:

ACAMPORA Giovanni

BATTISTELLA Primarosa

METTA Vittorio

PACIFICO Attilio

PREVITI Cesare

ROVELLI Felice

SQUILLANTE Renato

La Corte di Appello di Milano - Sez. 2[^] Pen.-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 592, 539 e 605 CPP;

In riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29.4.2003, appellata dagli imputati Acampora Giovanni, Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice e Squillante Renato nonché dalle parti civili San Paolo IMI e CIR Compagnie Industriali Riunite, così provvede:

- Quanto al capo A dell'imputazione (vicenda IMI/SIR), esclusa la contestata aggravante del numero delle persone:

B

- Dichiara Pacifico Attilio e Previti Cesare colpevoli del reato di corruzione attiva di Squillante Renato, ai sensi degli artt. 110, 319, 321 CP, commesso nel 1991, esclusa la continuazione ed in esso compreso il c.d episodio Berlinguer;
- Dichiara Squillante Renato colpevole del reato di corruzione passiva in atti giudiziari, ai sensi degli art. 319 ter CP, commesso nel 1991, esclusa la continuazione ed in esso compreso il c.d episodio Berlinguer;
- Dichiara non doversi procedere, ferme restando le concesse attenuanti generiche, nei confronti di Battistella Primarosa e Rovelli Felice in ordine al reato di corruzione attiva di Squillante Renato, ai sensi degli artt. 110, 319 e 321 CP, commesso nel 1991, esclusa la continuazione ed in esso compreso il c.d episodio Berlinguer, per intervenuta prescrizione;
- Assolve Squillante Renato dall'imputazione di corruzione passiva in atti giudiziari, ai sensi dell'art. 319 ter CP con riferimento alla intermediazione presso pubblici ufficiali non identificati, per non avere commesso il fatto;
- Dichiara Battistella Primarosa, Pacifico Attilio, Previti Cesare, e Rovelli Felice colpevoli dei reati di corruzione attiva ai sensi degli 110, 319 e 321 CP di Metta Vittorio e di corruzione attiva in atti giudiziari dello stesso Metta, ai sensi degli artt. 110, 319 ter e 321 CP, commessi dal 1990 al 1993, esclusa la continuazione;
- Dichiara Metta Vittorio colpevole di un unico reato di corruzione passiva previsto e punito sia dall'art. 319 CP sia ai sensi dell'artt. 319 e 319 ter CP, commesso dal 1990 al 1993, esclusa la continuazione;
- Assolve Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice e Squillante Renato dal c.d. episodio Minniti, per non avere commesso il fatto la Battistella, il Metta, il Rovelli e lo Squillante, nonché, ai sensi dell'art. 530, 2 comma, CPP, perché il fatto non sussiste il Pacifico ed il Previti;
- Assolve Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice e Squillante Renato dal reato di corruzione attiva di ignoti

pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio (c.d. episodio Corda), per non aver commesso il fatto il Metta nonché ed ai sensi dell'art. 530, 2 comma, CPP perché il fatto non sussiste gli altri;

- Quanto al capo B dell'imputazione (vicenda Lodo Mondatori), assolve Acampora Giovanni, Metta Vittorio, Pacifico Attilio e Previti Cesare, ai sensi dell'art. 530, 2 comma, CPP, perché il fatto non sussiste;

Ritenuta, limitatamente agli imputati Pacifico Attilio e Previti Cesare e con riferimento ai reati di corruzione di Metta Vittorio e Squillante Renato loro addebitati, la continuazione, considerato più grave il primo reato e ferme restando le attenuanti generiche concesse a Battistella Primarosa e Rovelli Felice, determina le pene come appresso:

- Per Battistella Primarosa: anni due di reclusione; pena condizionalmente sospesa; interdizione temporanea dai pubblici uffici revocata;
- Per Metta Vittorio: anni sei di reclusione; pene accessorie confermate;
- Per Pacifico Attilio e Previti Cesare: anni sette di reclusione per ciascuno; pene accessorie confermate;
- Per Rovelli Felice: anni tre di reclusione; pene accessorie confermate;
- Per Squillante Renato: anni cinque di reclusione; pene accessorie confermate.

Revoca la condanna di Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Rovelli Felice e Squillante Renato al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ministero della Giustizia e, conseguentemente, al rimborso delle spese di costituzione e difesa esposte dall'Avvocatura dello Stato, quale rappresentante del detto Ministero;

Revoca la condanna di Battistella Primarosa al risarcimento dei danni in favore della parte civile IMI San Paolo;

Revoca la liquidazione dei danni in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri ed IMI San Paolo, rispettivamente per Euro 1.290.000 e per

D

Euro 516.000.000 e rimette le stesse parti al giudice civile per la loro determinazione;

Conferma nel resto le statuizioni civili relative al capo A;

Condanna l'IMI San Paolo e la CIR, Compagnie Industriali Riunite, al pagamento, in solido, delle spese processuali cui hanno dato luogo con i loro gravami;

Condanna gli imputati Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice e Squillante Renato al pagamento, in solido, delle spese affrontate in questo grado di giudizio dalle parti civili Presidenza del Consiglio e IMI San Paolo, che liquida nelle rispettive somme di Euro 100.000 per l'una ed Euro 313.590, di cui 13.590 per spese, oltre ad Iva e Cpa, per l'altra.

Visto l'art. 544 CPP;

Fissa il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.

Milano, 23.5.2005

IL PRESIDENTE